



PG/2021/15373 del 07/10/2021

RdO: rfq_377835 - Affidamento settennale del servizio di sterilizzazione, compresa la fornitura in noleggio e la manutenzione dello strumentario chirurgico e altri dispositivi medici, e connessi lavori e servizi, per le esigenze delle varie Strutture dell'A.O.U. di Cagliari [CIG 88762245D15]		
CHIARIMENTI DEL 07/10/2021		
RICHIESTA	QUESITO	RISPOSTA
PG/2021/15221 del 05/10/2021	<p>In merito al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara:</p> <p>"b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 900.000,00 IVA esclusa.</p> <p>a) Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi. Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio (ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice) antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli costituenti la prestazione principale oggetto dell'appalto di importo minimo pari a €2.000.000,00"</p> <p>Si chiede di chiarire se, ai fini del possesso degli importi soprarichiamati, nel settore di attività oggetto di appalto di cui alla lettera B e nella definizione di servizio analogo di cui alla lettera A, può essere considerato anche il servizio di fornitura e sterilizzazione di kit in TTR (tessuto tecnico riutilizzabile).</p>	<p>Si conferma che ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al quesito, nel settore di attività oggetto di appalto di cui alla lettera B e nella definizione di servizio analogo di cui alla lettera A, può essere considerato anche il servizio di fornitura e sterilizzazione di kit in TTR (tessuto tecnico riutilizzabile).</p>
PG/2021/15222 del 05/10/2021	<p>In merito alla gara in oggetto, vista la complessità progettuale legata anche alla complessa attività di logistica all'interno dell'ospedale, la presente per chiedere la Vs. disponibilità a concederci la possibilità di effettuare</p>	<p>Si conferma il contenuto del paragrafo 11 del Disciplinare di gara. Il sopralluogo non è previsto per la presente procedura.</p>



	un sopralluogo per visionare i luoghi di interesse, al fine di poter formulare una congrua offerta tecnica ed economica	
PG/2021/15298 del 06/10/2021	<p>Il Disciplinare di Gara, all'art. 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ, dispone: <i>“Per la progettazione dei lavori, è richiesta l'iscrizione all'ordine professionale o requisito analogo per il concorrente stabilito in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice e per l'espletamento del coordinamento della sicurezza, è richiesta la relativa abilitazione, ai sensi della Pag. 11 a 42 vigente normativa in materia (D. Lgs. n. 81/2008). Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza è espletato da soggetti nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.</i></p> <p>Il Disciplinare di Gara, all'art. 7.3.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI PUBBLICI, dispone: <i>“Ove il concorrente non sia in possesso di attestazione per progettazione ed esecuzione, lo stesso dovrà avvalersi di un progettista qualificato in servizi di ingegneria e architettura nelle categorie d'opera di cui al Decreto ministeriale 17 giugno</i></p>	<p>1. Si rimanda al contenuto del paragrafo 7.3.1 del Disciplinare di gara. Il progettista deve essere qualificato per l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura nelle categorie d'opera relative ai lavori compresi nell'appalto. La qualificazione, stante la natura e la consistenza della prestazione, si considera posseduta in funzione della sussistenza dei requisiti di cui all'art 1, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla natura delle prestazioni professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il professionista.</p> <p>2. Si richiama il contenuto del paragrafo 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il progetto definitivo deve essere sottoscritto da tecnico abilitato all'esercizio della professione, nominativamente individuato.</p> <p>3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni appaltanti, tra le altre cose, possono richiedere “un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali”. La polizza dovrà essere prodotta a corredo della documentazione necessaria per la</p>



2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016” relative ai lavori compresi nel presente appalto. Il progettista dovrà produrre apposita polizza per responsabilità civile, con massimale pari a € 1.500.000,00.”

Vogliate cortesemente:

1. dettagliare i requisiti di qualificazione dei quali deve essere in possesso il progettista;
2. chiarire se detti requisiti debbano essere dichiarati già in sede di presentazione dell’offerta;
3. chiarire se la produzione, da parte del progettista, di apposita polizza per responsabilità civile, con massimale pari a € 1.500.000,00, debba avvenire in sede di presentazione dell’offerta;
4. confermare che ove il concorrente non sia in possesso di attestazione per progettazione ed esecuzione, lo stesso deve indicare unicamente il nome e la qualifica del progettista che sottoscriverà il progetto delle opere senza necessità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento
5. dettagliare la relativa Classifica delle seguenti categorie: OG1 – OS28 – OS3.

stipula del contratto di appalto, esclusivamente dall’aggiudicatario.

4. Il progettista, nominativamente individuato, dovrà sottoscrivere il progetto definitivo allegato all’offerta tecnica. A tal fine, si richiama il contenuto del paragrafo 7.1 del Capitolato Speciale d’appalto.

5. La classifica è irrilevante. In ragione dell’importo dei lavori, il possesso dell’attestazione S.O.A. riveste carattere meramente eventuale al fine della verifica del possesso dei requisiti.